



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione per le controversie di lavoro

ORDINANZA ex art. 23 co.2 L. 11.3.1953, n. 87

Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,
ha pronunciato in data 30 giugno 2025 la seguente ordinanza

rilevato in fatto

Con ricorso depositato in data 18.4.2024 DALPIAZ PAOLO –
premessi che:

- ✓ egli, a decorrere dall'1.4.2019, è titolare di pensione di vecchiaia (VOCUM), a carico dell'I.N.P.S., con importo attuale di € 7.268,00 lordi (€ 4.698,00 netti) (doc. 1 fasc. ric.);
- ✓ egli, in data 13.10.2023, ha presentato all'I.N.P.S. domanda di ricostituzione reddituale di detta pensione (doc. 2 fasc. ric.), al fine di ottenere, a far data dall'1.1.2023, la perequazione secondo la disciplina ex art. 69 co. 1 L. 23.12. 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160 (che prevede l'indicizzazione per "scaglioni" o "fasce" di importo del trattamento pensionistico) in luogo della perequazione secondo la normativa ex art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 (che prevede la limitazione della piena rivalutazione per "blocchi" ossia in relazione al trattamento pensionistico complessivamente inteso);
- ✓ in data 17.10.2023 l'I.N.P.S. ha rigettato la domanda (doc. 3 fasc. ric.);
- ✓ egli, in data 23.10.2023, ha proposto ricorso amministrativo (doc. 3bis fasc. ric.), censurando il "meccanismo di perequazione" introdotto dall'art. 1 co. 309 L. 197/2022 in quanto "totalmente privo di proporzionalità e progressività e con effetti di notevole

appiattimento dei trattamenti pensionistici di importo complessivo di poco superiore a ciascuna classe di importo precedente”, ponendosi così “una questione di violazione dell’art. 3 della Costituzione per irrazionalità interna del sistema”;

- ✓ in data 4.12.2023 l’I.N.P.S. ha rigettato anche il ricorso amministrativo (doc. 3^{ter} fasc. ric.), adducendone l’inammissibilità atteso che: “Le contestazioni esposte nel ricorso rinviano a questione di legittimità costituzionale di una norma di carattere generale, materia non riconducibile all’ambito di competenza dell’Istituto (art. 8 del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS)” –

ha proposto nei confronti dell’I.N.P.S. domanda volta ad accertare “il diritto alla rivalutazione della propria pensione sempre secondo le percentuali previste dalle due leggi finanziarie [art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213] ma calcolate per fasce di reddito (c.d. sistema a scaglioni) e non per trattamento complessivo, con la conseguente condanna dell’Inps a riliquidare la pensione”, “previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il vaglio della seguente questione di costituzionalità *“se l’art. 1, co. 309, l. n. 197/2022 e l’art. 1, co. 135, l. n. 213/2023 siano in contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. nella parte in cui dispongono la perequazione automatica delle pensioni con percentuali calcolate sul trattamento complessivo anziché sulle distinte fasce economiche (c.d. sistema a scaglioni) proprie del trattamento medesimo”*”.

In data 23.9.2024 l’I.N.P.S. si è costituito in giudizio.

In data 26.9.2024 CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro e SPI/CGIL – Sindacato Pensionati Italiani CGIL hanno depositato “atto di intervento adesivo ex art. 419 c.p.c.”.

ritenuto in diritto

Viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197¹ e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213², nelle parti in cui – in

¹ Nel testo modificato dall’art. 1 co. 134 L. 30.12.2023, n. 213:

“309. Nell’anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) *per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;*
- b) *per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:*

contrasto con l'art. 36 comma 1 Costituzione strettamente connesso all'art. 38 comma 2 Costituzione e con l'art. 3 comma 1 Costituzione – dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento

-
- 1) *nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 2) *nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 3) *nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 4) *nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 5) *nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”*

² “135. Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) *per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;*
- b) *per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:*
 - 1) *nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 2) *nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 3) *nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 4) *nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*
 - 5) *nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”*

all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (cd. sistema "a blocchi"), anziché sulle distinte "*fasce di importo*" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla "regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica" (così Corte cost. sent. n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1 del "Considerato in diritto"³) contenuta nell' art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160 ("*...l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 : a) nella misura del... per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a ... volte il trattamento minimo INPS*").

sulla rilevanza nel giudizio a quo

Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale.

Infatti il diritto, affermato dal ricorrente (sul quale convergono il *petitum* mediato e la *causa petendi* che identificano l'azione da lui esercitata), alla perequazione automatica del proprio trattamento pensionistico secondo il sistema "a scaglioni", in luogo di quello "a blocchi" (nelle accezioni illustrate nel paragrafo precedente), presuppone, quanto al profilo normativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 309 L. 197/2022 e dell'art. 1 co. 135 L. 213/2023, che prevedono, in via derogatoria, il secondo di quei due sistemi (tant'è vero che il *petitum* immediato comprende anche la "previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale" in proposito) e la conseguente applicazione della regola generale ex art. 1 co. 478 L. 160/2019, che prescrive il primo.

Quindi, se la questione di illegittimità costituzionale qui sollevata fosse fondata, la domanda proposta dal ricorrente nel giudizio *a quo* meriterebbe di essere accolta; nell'ipotesi contraria dovrebbe essere rigettata.

Il ricorrente ha depositato un elaborato tecnico (doc. 5), da cui emerge che egli ha percepito un rateo mensile di pensione liquidato dall'I.N.P.S. secondo il sistema "a blocchi" inferiore di € 170,30 nell'anno 2023 e di € 316,80 nell'anno 2024 rispetto al rateo mensile di pensione se liquidato secondo il sistema "a scaglioni".

sulla non manifesta infondatezza

³ Tutte le successive citazioni delle sentenze della Consulta si riferiranno al "Considerato in diritto".

§1.

E' necessario, ovviamente, prendere le mosse dagli insegnamenti che la Corte costituzionale ha impartito nell'esaminare le questioni, portate alla sua attenzione, di illegittimità costituzionale degli interventi legislativi (il primo risale all'art. 59 co. 13 L. 27.12.1997, n. 449) volti a rallentare la dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, disciplinata inizialmente prevista dall'art. 10 L. 21.7.1965, n. 903 e successivamente dall'art. 19 L. 30.4.1969, n. 153, nonché modificata dall'art. 11 co. 1 d.lgs. 30.12.1992, n. 503 a seguito dell'eliminazione dell'aggancio agli aumenti salariali, le cui regole generali sono attualmente costituite dall'art. 34 co. 1 L. 23.12.1998, n. 448 (così Corte cost. sent. n. 19 del 2025, punto 7) e dall'art. 1 co. 478 L. 160/2019 (così, come già ricordato, Corte cost. sent. n. 19 del 2025, punti 7 e 9.1).

a)

“La perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche” (sent. n. 19 del 2025, punto 10; sent. n. 34 del 2020, punto 15.2; sent. n. 250 del 2017, punto 6.51; sent. n. 70 del 2015, punti 5 e 8).

b)

i)

In ordine ai trattamenti pensionistici la garanzia della perequazione automatica è imposta dai principi di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 co.1 Cost. in ragione della natura di retribuzione differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto 8), nonché dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia ex art. 38 co. 2 Cost., “quest'ultimo da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.” (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sent. n. 70 del 2015, punto 10), così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici; quindi, in ragione delle finalità che perseguono, i principi costituzionali ex art. 36 co.1 e 38 co.2 sono “strettamente connessi” (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati), tanto da configurarsi “un nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36,

primo comma, e 38, secondo comma, Cost” (sent. n. 70 del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati);

ii)

“proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati);

iii)

la necessità che i trattamenti pensionistici siano proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa, sufficienti ad assicurargli un’esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia si fa tanto più pressante quanto più si allunga la speranza di vita (sent. n. 70 del 2015, punto 8);

iv)

il rispetto dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non impone “un’automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione” – sebbene “dal canone dell’art. 36 consegu[a] l’esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo” (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati) – vale a dire non implica “un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale” (sent. n. 19 del 2025, punto 10; sent. n. 234 del 2020, punto 15.2. e precedenti ivi richiamati);

inoltre “non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici” (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi richiamati);

c)

i)

In ordine ai trattamenti pensionistici afferenti alle assicurazioni obbligatorie in caso di invalidità e vecchiaia è al legislatore che “spetta intervenire per determinare in concreto il *quantum* di tutela di volta in volta necessario” (sent. n. 19 del 2025, punto 10; sent. n. 234 del 2020, punto 15.2; sent. n. 70 del 2015, punto 8);

ii)

i principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non attribuiscono una tutela assoluta e incondizionata all'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto dell'importo loro attribuito in sede di liquidazione in quanto "incontrano pur sempre il limite delle risorse effettivamente disponibili" (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e 12.2.; sent. n. 234 del 2020, punto 15.2; sent. n. 70 del 2015, punto 8);

iii)

quindi al legislatore è riservata, nello stabilire in concreto le variazioni perequative dell'ammontare dei trattamenti pensionistici, una sfera di discrezionalità che è tenuto ad esercitare mediante un bilanciamento di valori consistente nel ponderare l'interesse dei pensionati al mantenimento di trattamenti proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestati dal titolare durante la loro vita lavorativa, sufficienti ad assicurare loro un'esistenza libera e dignitosa e adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia, e l'interesse generale afferente alle esigenze di bilancio (sent. n. 19 del 2025, punto 12.2.; sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.; sent. n. 70 del 2015, punto 8), costituendo entrambi "interessi finanziariamente condizionati" (sent. n. 19 del 2025, punto 12.4.);

in definitiva "la garanzia della perequazione" secondo i principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza "non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta in volta necessario alla luce delle risorse effettivamente disponibili" (sent. n. 19 del 2025, punto 10);

iv)

nell'esercitare la discrezionalità che gli è riservata il legislatore deve "osservare un vincolo di ragionevolezza", così che "sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (sent. n. 70 del 2015, punto 8; sent. n. 316 del 2010, punto 3.2.; sent. n. 30 del 2004, punto 2 e precedenti ivi richiamati);

v)

ne discende “la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono” (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.1. e precedenti ivi citati);

è quindi necessario “scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esse si inserisce” (sent. n. 19 del 2025, punto 10 e precedenti ivi citati);

vi)

“Nell’ambito di questa verifica assume un ruolo essenziale la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva, e l’esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo” (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.2. e precedenti ivi citati; conf. sent. n. 19 del 2025, punto 10);

“Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi della perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo, anche quello economico-finanziario che motiva la scelta del legislatore, poiché il sacrificio dell’interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar modo dei più modesti, non può dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all’intervento di limitazione della rivalutazione siano non illustrate in dettaglio.

Occorre quindi una motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative” (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.3. e precedenti ivi citati; conf. sent. n. 19 del 2025, punto 10);

“Sussiste infine un limite di ordine temporale, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità»; invero anche le pensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta.

Ciò anche in considerazione dell'effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato" (sent. n. 234 del 2020, punto 15.2.4. e precedenti ivi citati).

§2.

Il ricorrente sostiene che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali inferiori al 100 e calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (cd. sistema "a blocchi"), determina, contrariamente a quanto accade se calcolate sulle distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), effetti di "schiacciamento dei trattamenti e di allineamento dei medesimi per diverse classi reddituali; classi originariamente diversificate in sede di prima liquidazione" (pag. 8 dell'atto introduttivo);

in particolare, per effetto dell'applicazione dell'art. 1 co. 309 L. 197/2022 e dell'art. 1 co. 135 L. 213/2023, "il risultato finale porta già alla fine del 2023 ed ancor più nel 2024 ad eguagliare diverse classi di trattamento laddove all'origine quei trattamenti erano graduati perché calibrati su diverse storie retributive e distinti montanti contributivi" (pag. 8 dell'atto introduttivo).

A comprova ha prodotto un elaborato (doc. 4) da cui emerge che:

- ❖ gli importi di pensione, che originariamente variavano da € 2.101,00 a € 2.125,00 vengono allineati a € 2.271,75 nel 2023 e a € 2.394 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di tre classi di reddito (pag. 5, tabella 2);
- ❖ gli importi di pensione, che originariamente variavano da € 2.627,00 a € 2.692,00 vengono allineati a € 2.807,70 nel 2023 e a € 2.936,60 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di quattro classi di reddito (sempre pag. 5, tabella 2);
- ❖ gli importi di pensione che originariamente variavano da € 4.203,00 a € 4.236,00 vengono allineati a € 4.363,05 nel 2023 e a € 4.473,00 nel 2024, con schiacciamento e allineamento di quattro classi di reddito (pag. 7, tabella 3);

A seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, formulata da questo giudice con ordinanza pronunciata all'udienza del 16.1.2025, parte ricorrente ha così dedotto in memoria depositata in data 3.3.2025:

“... si illustrano tre casi di perequazione, in via matematica, per dimostrare gli effetti

- di sorpasso del trattamento inferiore rispetto a quello superiore
- di successivo allineamento delle diverse classi di trattamento in ragione della clausola di garanzia...
- di trascinamento nel corso del tempo di tali valori appiattiti

Si prendano a tal proposito tre titolari di trattamento pensionistico nel 2022 di importo pari, rispettivamente, a:

- 2.626,90 euro lordi mensili (pensionato 1);
- 2.627,00 euro lordi mensili (pensionato 2);
- 2.692,00 euro lordi mensili (pensionato 3).

Dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di perequazione, come disposto dalla legge di bilancio n. 197/2022 per l'anno 2023, è stato applicato secondo il seguente schema (v. n/s ricorso pagg. 6-8).

schema di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2023 (legge di bilancio anno 2023)

importo mensile del trattamento pensionistico dell'anno			rivalutazione dal 1.1.2023		
2022			indice Istat	% stabilita da LB	% rivalutazione da attribuire
	da	a			
fino a 4 volte il minimo	2.101,52		8,10%	100%	8,100%
da 4 a 5 volte il minimo	2.101,53	2.626,90		85%	6,885%
da 5 a 6 volte il minimo	2.626,91	3.152,28		53%	4,293%
da 6 a 8 volte il minimo	3.152,29	4.203,04		47%	3,807%
da 8 a 10 volte il minimo	4.203,05	5.235,80		37%	2,997%
superiore a 10 volte il minimo	5.235,81			32%	2,592%

Al trattamento pensionistico del pensionato 1, di importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo, spetta la rivalutazione nella misura del 6,885% (85% del tasso di

indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e aumenta da 2.626,90 euro del 2022 a 2.807,75 euro mensili nel 2023 (il calcolo matematico nella tabella 1).

Tabella 1

importo pensione mensile anno 2022, euro	2.626,90
importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo, % LB	85%
percentuale di rivalutazione da attribuire	6,885%
incremento pensione per perequazione	180,86
importo pensione mensile anno 2023, euro	2.807,75

Al trattamento pensionistico del pensionato 2, di importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la rivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a 2.739,78 euro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia secondo cui l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato (v. nota 2 di pag. 6 del ricorso), il trattamento del pensionato 2 viene aumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili (il calcolo matematico nella tabella 2).

Tabella 2

importo pensione mensile anno 2022, euro	2.627,00
importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo, % LB	53%
percentuale di rivalutazione da attribuire	4,293%
incremento pensione spettante per perequazione	112,78
importo pensione mensile anno 2023, euro	2.739,78
norma di salvaguardia	67,98
importo pensione mensile anno 2023, euro	2.807,76

Al trattamento pensionistico del pensionato 3, di importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo, spetta la rivalutazione nella misura del 4,293% (53% del tasso di indicizzazione stabilito dall'Istat pari a +8,1%) e, come specificato nella tabella seguente aumenta da 2.627,00 euro del 2022, a **2.807,57** euro mensili, nel 2023. Per effetto della norma di salvaguardia secondo cui l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del limite precedente (5 volte il minimo) maggiorato, il trattamento del pensionato 3 viene aumentato, nel 2023, a 2.807,76 euro mensili (il calcolo matematico nella tabella 3).

Tabella 3

importo pensione mensile anno 2022, euro	2.692,00
importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo, % LB	53%
percentuale di rivalutazione da attribuire	4,293%
incremento pensione spettante per perequazione	115,57
importo pensione mensile anno 2023, euro	2.807,57
norma di salvaguardia	0,19
importo pensione mensile anno 2023, euro	2.807,76

Confrontando il caso n. 1 con il caso n. 2 si vede l'effetto di sorpasso del primo rispetto al secondo (giunto ad € 2.807,75 rispetto a € 2.739,78); sorpasso poi corretto dalla clausola di garanzia di parificazione.

Si vede altresì l'effetto di appiattamento del caso n. 3 rispetto al caso n. 1. Ed infatti nel 2022, l'importo del trattamento pensionistico del pensionato 3 era di 2.692,00 euro mensili, mentre l'importo del trattamento del pensionato 1 era di 2.626,90 euro mensili. Nel 2023 gli importi dei due trattamenti sono perfettamente identici: 2.807,76 e tali resteranno permanentemente nel futuro.

Rispetto al pensionato 1, il pensionato 3 ha dunque subito uno **schiacciamento ed un allineamento** con una perdita di 65,10 euro mensili di differenziale pensionistico (2.692,00 – 2.626,90) pari a 846,30 euro annui.

D'altra parte negli anni successivi al 2023 la perdita di 65,10 euro aumenta per il semplice fatto che il differenziale perduto non sarà più oggetto di recupero e di rivalutazione futura, con un conseguente effetto di **trascinamento**".

§3.

a)

Preliminarmente è necessario evidenziare che la legittimità costituzionale dell' art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate "*con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi*" (cd. sistema "a blocchi"), anziché sulle distinte "*fasce di importo*" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell' art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160, è questione diversa e distinta da quella che concerne la legittimità costituzionale delle medesime norme nelle parti in cui prevedono aliquote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici che decurtano la perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS⁴ e che è già stata esaminata dalla sentenza Corte cost. n. 19 del 2025, la quale ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per le Regioni Campania e Toscana, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che, per l'anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei

⁴ - nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 32 per cento (del 22 per cento in ordine all'anno 2024) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS

volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell'intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo” (così nell'ambito della massima ufficiale n. 46652).

In proposito appare condivisibile l'assunto, svolto dal ricorrente nella memoria (pag. 5-6) depositata in data 4.3.2025 (quindi successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 19 del 2025), secondo cui le questioni oggetto dei precedenti della Corte costituzionale citate dall'I.N.P.S. nella propria memoria di costituzione “contestavano la legittimità costituzionale delle aliquote decrescenti di rivalutazione, non già il sistema “per blocchi”. La questione ora posta all'esame di codesto... Giudice è invece nuova: non si tratta di discutere se sia legittimo un sistema di parziale rivalutazione né se il sacrificio imposto ai pensionati sia eccessivo e neanche se sia vero che tutti i risparmi rimangono “endoprevidenziali” e non a generico beneficio dell'erario; si tratta invece di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare una sola aliquota commisurata all'ammontare complessivo del trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata soglia”.

b)

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l'art. 36 comma 1 strettamente connesso all'art. 38 comma 2 Cost., dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “*con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi*” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “*fasce di importo*” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.

Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore deve conformarsi ai principi di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 co.1 Cost., in ragione della natura di

retribuzione differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto 8), nonché dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia ex art. 38 co. 2 Cost. (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sent. n. 70 del 2015, punto 10).

Il “nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost” (sent. n. 70 del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati) comporta che la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque in grado di esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo quei precetti costituzionali “un’automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione” – sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in termini simili sent. n. 19 del 2025, punto 10; sent. n. 234 del 2020, punto 15.2).

“Proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati).

Invece, come comprovato *sub §2.*, dalla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali calcolate “*con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi*” (cd. sistema “a blocchi”) derivano, in via tendenziale, allineamenti tra classi di pensione *ab origine* distinte sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti.

Quindi, all’esito della perequazione mediante il sistema “a blocchi”, venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i pensionati all’epoca della liquidazione dei trattamenti, la pensione di coloro che percepivano in quel momento un ammontare superiore risulta, in contrasto con l’art. 36 co.1 Cost. strettamente connesso all’art. 38 co.2 Cost., non più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro da loro prestato durante le rispettive vite lavorative.

c)

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l’art. 3, comma 1 Costituzione, dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “*con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi*” (cd. sistema “a blocchi”),

anziché sulle distinte “*fasce di importo*” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.

Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta con “il principio di non contraddizione sancito dal primo comma dell’art. 3 Cost.” la contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa, e, dall’altro, di una perequazione automatica, quale quella “a blocchi”, che conduce all’allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte all’epoca della liquidazione e al correlativo appiattimento dei trattamenti.

P.Q.M.

visto l’art. 23 L. 11.3.1953, n. 87

dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui – in contrasto con l’art. 36 comma 1 Costituzione strettamente connesso all’art. 38 comma 2 Costituzione e con l’art. 3 comma 1 Costituzione – dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “*con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi*” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “*fasce di importo*” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’ art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.

dispone

l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

sospende

il giudizio in corso;

dispone

che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, in data 30 giugno 2025.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Andrea Tabarelli

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim